

N. R.G. 6393/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

I sezione civile

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Alfonso Florio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6393/2017** promossa da:

GIOVANNI AMADUCCI (C.F. MDCGNN64C01Z404C), nato a Boston (USA) il 1.3.1964 e residente in Firenze,  rappresentato e difeso dall'avv. Roberto D'Ippolito ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Firenze, via di Camporeggi n. 1, come da mandato depositato telematicamente

ATTORE

contro

PARTITO DEMOCRATICO – Direzione Nazionale con sede in Roma

CONVENUTO – CONTUMACE

Avente per oggetto: associazioni non riconosciute

Conclusioni rassegnate all'udienza del 18.12.2018

per AMADUCCI: *"Conclude come da atto di citazione."*

fatto e ragioni della decisione

Con atto di citazione depositato in data 21.04.2017 il sig. Amaducci ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare di aver subito una ingiusta limitazione del proprio diritto di elettorato passivo con riferimento alla partecipazione alle elezioni di Segretario nazionale del Partito Democratico nelle primarie del 2013.

Ha chiesto altresì di accertare e dichiarare che la Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico non avrebbe mai risposto alle proprie contestazioni in ordine alle regole di partecipazioni alle elezioni primarie, ledendo i propri diritti civili e politici.



A sostegno della propria domanda ha esposto di non aver potuto partecipare alle elezioni per la nomina del Segretario del Partito Democratico (svoltesi nel 2013) in quanto le condizioni stabilite dal partito ai fini della valida presentazione della candidatura avrebbero violato le disposizioni statutarie nonché gli artt. 49 e 51 della Carta costituzionale.

In particolare secondo tali regole, requisito necessario per la validità della candidatura sarebbe stato la sottoscrizione della stessa da parte di almeno il 10% dell'Assemblea Nazionale o, in alternativa, di un numero tra 1500 e 2000 iscritti al Partito Democratico. Parte attrice ha esposto che tra la pubblicazione di tali regole sul sito del partito e la data di scadenza per la presentazione della domanda sarebbe intercorso un periodo eccessivamente breve (tredici giorni) per poter essere nella condizione oggettiva di raccogliere un così vasto numero di firme per la presentazione della propria candidatura.

Ha dichiarato poi di aver presentato, a seguito dell'impossibilità di concorrere alla carica di Segretario del Partito Democratico, un esposto alla Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico, che, però, non aveva dato alcun riscontro.

Per tali ragioni dunque parte attrice ritiene che il Partito Democratico abbia violato il proprio diritto di elettorato passivo, chiedendo pertanto a questo Tribunale l'accertamento della violazione stessa.

Parte convenuta non si è costituita.

La causa è stata istruita documentalmente, all'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice ha concluso come in epigrafe e, in tale sede, il giudice ha rimesso la causa in decisione. La parte ha depositato comparsa conclusionale

Osserva in primo luogo questo Giudice che la vicenda di cui oggi si discute non abbia come oggetto la supposta compressione del diritto di elettorato passivo dell'Amaducci (art. 51 Cost che si riferisce alla partecipazione a cariche elettive pubbliche che formano o concorrono a formare lo Stato-ordinamento nelle sue articolazioni (Parlamento, Regioni, Comuni etc.).

Del resto se veramente si fosse trattato di controversia in materia elettorale avrebbe dovuto partecipare al giudizio il P.M. (e quindi a giudizio collegiale con competenza territoriale inderogabile).

E' il fatto che non si tratta di controversia in materia elettorale che rende ultronee le deduzioni in conclusionale circa la competenza territoriale (improprio il richiamo al provvedimento del Presidente del Tribunale che ha risolto una questione "tabellare" e non di competenza), posto che questa eccezione (non rilevabile d'ufficio) poteva essere sollevata dal convenuto che non si è costituito.

Come noto l'art. 49 Cost. assicura a tutti i cittadini di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.



Il legislatore - in linea con i principi informatori della Costituzione – si è ben guardato da una sorta di incorporazione del partito politico nello Stato-ordinamento (connotazione che aveva caratterizzato l'esperienza fascista).

Si è così affermata la convinzione (vedi ad es. Cass. 10094/2015) che il partito politico, così come anche altre organizzazioni di rilevanza costituzionale (quali, ad esempio, i sindacati) costituisce un fenomeno associativo (garantito dalla Costituzione) a cui applicare per quanto possibile la disciplina di cui all'art. 36 ss cc.

Questo ha senz'altro portato un ampliamento delle possibilità di controllo giurisdizionale di legalità nella "vita" della particolare associazione politica (così ad esempio per le parti in cui il regolamento associativo privi l'associato di diritti fondamentali: si pensi ai casi di previsione di non ricorribilità avverso provvedimenti di espulsione emessi in violazione delle regole statutarie), superando – storicamente – una prima impostazione che ritenendo la vita interna del partito politico come una sorta di spazio non regolato rischiava di renderlo legibus solutus rispetto ai diritti dell'associato nella "formazione sociale" cui apparteneva (art. 2 Cost.).

Ma in linea generale, applicandosi l'art. 36 ss cod. civ non possono essere sindacate le previsioni associative del partito che consentono all'autonomia degli associati la definizione delle regole dell'ordinamento interno, lasciando loro ampia libertà nella definizione, tramite l'atto costitutivo e gli atti interni, delle regole circa la vita dell'associazione medesima (ivi compresa le procedure per la scelta del segretario politico).

Poste tali premesse è anzitutto evidente l'impossibilità di accogliere la domanda dell'Amaducci di accertamento della lesione del proprio diritto di elettorato passivo ex art. 51 Cost. essendo riscontrabile quest'ultimo solo nei casi in cui si discuta in ordine alla possibilità, riconosciuta dall'ordinamento costituzionale, di candidarsi ad una carica pubblica-elettiva e non, al contrario, nei casi di elezioni per cariche di rilevanza interna nell'ambito dell'associazione.

Del resto la parte lamenta che le previsioni endoassociative che hanno regolato le procedure per l'elezione del segretario politico sarebbero state troppo restrittive senza indicare alcuna specifica violazione della norma statutaria (che oltretutto vincola gli associati e non gli "esterni" all'associazione e non gli "esterni" all'associazione, l'Amaducci non era neppure iscritto all'associazione politica "Partito Democratico").

Ma tali previsioni assunte dagli organi del Partito Democratico (requisiti minimi di ammissione e partecipazione alle "primarie") non violano alcun diritto fondamentale dell'Amaducci, rispondendo proprio a quelle modalità "interne" alla vita dell'associazione che non sono sindacabili dall'esterno.

Per le stesse ragioni nessun obbligo – né per statuto né per successiva norma regolamentare interna - vi era per la Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico di dare riscontro all'Amaducci delle sue perplessità o rivendicazioni circa la sua possibilità/impossibilità di partecipare alle "primarie".



Le domande dell'Amaducci pertanto sono tutte infondate e come tali sono rigettate.
Nulla sulle spese in quanto parte convenuta non è costituita e dunque le spese di difesa dell'Amaducci restano per lui irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta tutte le domande proposte dal sig. Giovanni Amaducci.

Nulla sulle spese.

Firenze, 22.2.2019

Il Giudice dott.
Alfonso Florio

